



Unione di Comuni Montana  
**LUNIGIANA**

Aulla - Bagnone - Casola in Lunigiana - Comano - Filattiera - Fivizzano - Fosdinovo - Liciana Nardi - Mulazzo - Podenzana - Tresana - Villafranca in Lunigiana - Zeri

## **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CANILE DI GROPPOLI DI MULAZZO ( MS).**

Approvato con deliberazione di consiglio n. 6 del 17.02.2016

### SOMMARIO

#### **CAPO I : TITOLARITA' E FORME DI GESTIONE**

Art.01 - OGGETTO E TITOLARITA' .....	4
Art.02 - FORME DI GESTIONE.....	4

#### **CAPOII : COMPITI ISTITUZIONALI**

Art.03 - COMPETENZE DELL'UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA.....	4
Art.04 - COMPETENZE DEL SERVIZIO VETERINARIO DELLA AZIENDA SANITARIA LOCALE.....	4
Art.05 – DIRETTORE SANITARIO – ATTRIBUZIONI E COMPETENZE.....	4
Art.06 – COMMISSIONE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO .....	5

#### **CAPO III : ATTIVITA' DI CANILE**

Art.07 - ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO .....	5
Art.08 - INGRESSO DEI CANI AL CANILE .....	6
Art.09 - RINUNCIA ALLA DETENZIONE E CESSIONE AL CANILE RIFUGIO .....	7
Art.10 - MICROCHIPS .....	7
Art.11 - REGISTRI .....	7
Art.12 - SCHEDE ANAGRAFICHE E SANITARIE .....	7
Art.13 – ADOZIONI e RICONSEGNA CANI RITROVATI AI LORO PROPRIETARI .....	7
Art.14 - RIEDUCAZIONE .....	9

#### **CAPO IV: IGIENE E CURA DEGLI ANIMALI E DELLE STRUTTURE**

Art.15 - CIBO.....	8
Art.16 - CURA ED IGIENE QUOTIDIANE.....	8
Art.17 - CURA ED IGIENE PERIODICHE.....	8
Art.18 - PULIZIA DEI BOX.....	10
Art.19 - AREE DI SGAMBATURA E LORO PULIZIA.....	9
Art.20 – PULIZIA DI LOCALI E SPAZI E MANUTENZIONE STRUTTURA.....	9

#### **CAPO V : ATTIVITA' SUL TERRITORIO**

Art.21 - RECUPERO CANI VAGANTI .....	9
--------------------------------------	---



Unione di Comuni Montana  
**LUNIGIANA**

Aulla - Bagnone - Casola in Lunigiana - Comano - Filattiera - Fivizzano - Fosdinovo - Licciana Nardi - Mulazzo - Podenzana - Tresana - Villafranca in Lunigiana - Zeri

## **CAPO VI : ATTIVITA' SANITARIE**

Art.22 - REPARTO INFERMERIA e AMBULATORIO .....	10
Art.23 - PRESTAZIONI VETERINARIE .....	10
Art.24 – LIMITAZIONE DELLE NASCITE .....	10
Art.25 - CUCCIOLI .....	12
Art.26 - DECESSI .....	11
Art.27 - EUTANASIA .....	11

## **CAPO VII : TARIFFE**

Art.28 - TARIFFE DI PERMANENZA GIORNALIERA E SPESE SANITARIE DEI CANI DI PROPRIETA' RICONSEGNA TI AI PROPRIETARI.....	11
Art.29 - TARIFFE .....	11
Art.30 - NORME FINALI.....	12



Unione di Comuni Montana  
**LUNIGIANA**

Aulla - Bagnone - Casola in Lunigiana - Comano - Filattiera - Fivizzano - Fosdinovo - Licciana Nardi - Mulazzo - Podenzana - Tresana - Villafranca in Lunigiana - Zeri

## **CAPO I**

### **TITOLARITA' E FORME DI GESTIONE**

#### **Art. 1 – OGGETTO E TITOLARITÀ**

Il presente Regolamento disciplina le modalità inerenti il funzionamento del canile sanitario e rifugio di Groppoli di Mulazzo (MS).

L'Unione di Comuni Montana Lunigiana è proprietaria del Canile sanitario e rifugio sito in località Valdistola – Groppoli nel Comune di Mulazzo (MS), coordinate geografiche 44.3004 9.9238 (vedi planimetria allegata ).

Si tratta di un canile comprensoriale che viene gestito dall'Unione di Comuni Lunigiana su delega delle Amministrazioni Comunali.

Il Canile è pubblico e comprende canile sanitario e rifugio. Le disposizioni del Regolamento riguardano anche le attività correlate alla gestione di:

cattura e soccorso cani e gatti di cui non è individuata la proprietà al momento della richiesta di intervento assistenza sanitaria animali ospitati affido a terzi e di adozione dei cani.

#### **Art.2 - FORME DI GESTIONE**

Il canile è gestito da personale dell'Unione dei Comuni Montana Lunigiana.

L'Unione dei Comuni ha facoltà di affidarlo a privati, ovvero ad associazioni animaliste riconosciute a livello nazionale e/o regionale, nel rispetto delle normative vigenti.

Le spese di gestione sono a carico dei Comuni citati all'art.1 e in parte con fondi propri dell'Unione di Comuni Montana della Lunigiana.

## **CAPO II**

### **COMPITI ISTITUZIONALI**

#### **Art.3 - COMPETENZE DELL'UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA**

L'Unione dei Comuni nella gestione del canile provvede ad assicurare:

- la funzionalità della struttura, in ragione delle necessità di utilizzo e nel rispetto delle eventuali prescrizioni igienico-sanitarie;
- la cattura dei cani vaganti con un servizio continuativo, il ritiro ed il ricovero dei cani catturati ;
- la restituzione al proprietario dei cani ricoverati ed il loro affido a privati o ad associazioni animaliste e protezionistiche ;
- la custodia ed il mantenimento dei cani ricoverati in modo adeguato e nel rispetto dell'igiene e del benessere animale ;
- l'apertura al pubblico per non meno di 15 ore settimanali, la vigilanza sul comportamento dei visitatori al fine di prevenire atteggiamenti inopportuni, molesti o pericolosi, ivi compresa la somministrazione di alimenti agli animali ospitati ;
- la tenuta e l'aggiornamento del registro delle presenze dei cani, degli affidi e delle restituzioni sotto la vigilanza del Servizio Veterinario della ASL 1 Massa-Carrara;



Unione di Comuni Montana  
**LUNIGIANA**

Aulla - Bagnone - Casola in Lunigiana - Comano - Filattiera - Fivizzano - Fosdinovo - Licciana Nardi - Mulazzo - Podenzana - Tresana - Villafranca in Lunigiana - Zeri

- la tenuta del registro dei visitatori;
- la collaborazione con il Servizio Veterinario della ASL 1 Massa-Carrara in tutti gli interventi opportuni per il benessere animale;
- la comunicazione al Servizio Veterinario della ASL 1 Massa-Carrara del sospetto di malattia infettiva trasmissibile agli animali o all'uomo;
- la promozione di campagne di sensibilizzazione per gli affidamenti degli animali abbandonati e ricoverati presso il canile, eventualmente avvalendosi della collaborazione di associazioni protezionistiche riconosciute a livello nazionale e/o regionale, anche tramite convenzioni;
- la tenuta e l'aggiornamento del registro di smaltimento delle carcasse degli animali morti;
- l'assistenza sanitaria agli animali ospitati attraverso una convenzione con medici-veterinari liberi - professionisti;
- la sterilizzazione degli cani ricoverati, non di proprietà;
- la cattura, e il ricovero presso la struttura del canile di cani randagi su segnalazione delle Autorità ; nel caso in cui il cane ricoverato sia di proprietà le spese verranno sostenute direttamente dal proprietario;
- il recupero dei cani vaganti e randagi di pronto soccorso e dei gatti feriti o incidentati di cui non è individuata la proprietà la momento della richiesta di intervento;
- la regolamentazione dei rapporti con le associazioni di volontariato.

#### Art. 4 - COMPETENZE DEL SERVIZIO VETERINARIO DELLA AZIENDA SANITARIA LOCALE

Il servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale sovrintende alla gestione del Canile Comprensoriale per quanto di competenza, in particolare provvedendo ad assicurare:

- la vigilanza delle norme igienico sanitarie;
- la vigilanza sulle condizioni di benessere degli animali ivi ricoverati;
- il controllo sanitario sugli animali, il monitoraggio delle zoonosi, la sorveglianza epidemiologica;
- l'osservazione dei cani morsicatori e sospetti di rabbia ed i conseguenti adempimenti di competenza;
- l'identificazione dei cani introdotti nel canile sanitario e la profilassi sanitaria prevista dalle norme vigenti (per i 60 giorni in cui i cani sono ospiti del canile sanitario);

#### Art. 5 – DIRETTORE SANITARIO – ATTRIBUZIONI E COMPETENZE

Nel canile è prevista la nomina di un Veterinario Direttore Sanitario da parte dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana.

Il Direttore Sanitario:

- è responsabile della scorta farmaceutica presente nell'ambulatorio;
- redige la scheda sanitaria di ogni cane e ne è responsabile della compilazione e dell'aggiornamento in ogni occasione; Il Direttore Sanitario può chiedere la collaborazione degli operatori, compatibilmente al normale svolgimento delle loro mansioni per le prestazioni che voglia effettuare nella conduzione igienico-sanitaria del canile;



Unione di Comuni Montana  
**LUNIGIANA**

Aulla - Bagnone - Casola in Lunigiana - Comano - Filattiera - Fivizzano - Fosdinovo - Licciana Nardi - Mulazzo - Podenzana - Tresana - Villafranca in Lunigiana - Zeri

- Nei casi di emergenza, a specifica richiesta del Direttore Sanitario, gli operatori sono sempre tenuti a collaborare;
- attua tutti i provvedimenti utili a salvaguardare il benessere e la salute dei cani informandone il gestore, siano essi di tipo chirurgico, terapeutico;
- d'urgenza, profilattico o di laboratorio;
- è responsabile della prescrizione e della somministrazione delle terapie e può incaricare gli operatori, previo accordo con gli stessi, alla somministrazione dei farmaci, registrando il tutto nella scheda sanitaria.

#### Art. 6 – COMMISSIONE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

Viene istituito un organismo con funzioni di indirizzo e di controllo nella gestione del canile composto da un membro rappresentante per ciascuna dei seguenti enti o funzioni:

- ✓ Unione Comuni;
- ✓ eventuale Ente gestore;
- ✓ Sanità Pubblica Veterinaria dell'AUSL;
- ✓ Il Direttore Sanitario della struttura.

I compiti e le funzioni di tale organismo sono le seguenti:

- definire le strategie di gestione del canile ;
- controllare l'esecuzione dei contenuti e delle prescrizioni del presente Regolamento;
- individuare il profilo del rieducatore ;
- stabilire i criteri e verificare le condizioni di ammissibilità nei casi di rinuncia di proprietà;
- fornire pareri in ordine alle richieste di adozione provenienti da persone non residenti;
- fornire pareri in ordine alla determinazione delle tariffe;
- definire le linee guida per i rapporti con le associazioni;
- predisporre, redigere e validare procedure, istruzioni operative e specifiche varie riferibili all'attuazione del presente regolamento e di altra esigenza di gestione;
- svolgere le funzioni di controllo sia in ordine alla gestione del canile sia in ordine al rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento;
- revisioni del presente statuto e di tutte le procedure e modulistica prodotta.

### CAPO III

#### ATTIVITA' DI CANILE

#### Art. 7 - ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

- E' consentito ai cittadini di visitare il Canile Comprensoriale soltanto se accompagnati dal personale addetto, con i recinti e i box chiusi e tutti gli animali all'interno degli stessi, evitando ogni tipo di contatto con i cani;
- l'orario ed i giorni di apertura al pubblico sono affissi in evidenza pubblica presso la sede del canile;
- Il contatto diretto con i cani è consentito solo a persone autorizzate dalla direzione sanitaria e dalla commissione di indirizzo e controllo;
- E' prevista la possibilità di venire a contatto con l'animale, salvo la sopra detta autorizzazione e in presenza del personale addetto al Canile;



Unione di Comuni Montana  
**LUNIGIANA**

Aulla - Bagnone - Casola in Lunigiana - Comano - Filattiera - Fivizzano - Fosdinovo - Licciana Nardi - Mulazzo - Podenzana - Tresana - Villafranca in Lunigiana - Zeri

➤ E' vietato ai visitatori l'accesso ai ricoveri del reparto isolamento.

Il ritiro dei cani di proprietà può avvenire solo durante l'orario di apertura al pubblico. Il responsabile è tenuto a corrispondere all'Ente gestore tutti gli oneri e spese intercorrenti dall'atto della presa in carico dell'animale e fino alla sua riconsegna al responsabile o suo delegato.

#### Art. 8 - INGRESSO DEI CANI AL CANILE

Al canile accedono prioritariamente:

- 1) i cani in stato di abbandono, vaganti e randagi ritrovati o segnalati da persone che non sono le legittime proprietarie;
- 2) i cani sequestrati;
- 3) i cani aggressivi o traumatizzati sottoposti a rieducazione obbligatoria dall'autorità sanitaria competente;
- 4) i cani di persone iscritti alla anagrafe canina regionale che ricadono nell'applicazione dell'art. 28 della l.r. 59/2009, che per gravi motivi hanno fatto domanda di rinuncia di proprietà al Sindaco del Comune di residenza per l'autorizzazione a consegnare il cane a una struttura canile rifugio;

La partecipazione del responsabile di un cane alla spesa è disciplinata dal presente regolamento di cui all'art.9.

#### Art. 9 – RINUNCIA ALLA DETENZIONE E CESSIONE AL CANILE RIFUGIO

Il responsabile di un cane iscritto alla anagrafe canina regionale ed identificato, nel caso in cui per gravi motivi sia impossibilitato a tenere presso di sé l'animale, può far domanda al Sindaco per l'autorizzazione a consegnare il cane al canile rifugio.

La presentazione della domanda di cui al comma 1 e le forme di partecipazione alla spesa sono così disciplinate:

a) in caso di provvedimenti ordinatori o su richiesta del responsabile nei casi di impossibilità oggettiva legata a fatti calamitosi, il cane può essere ceduto, fino a cessazione delle cause, previa autorizzazione del Sindaco, al canile rifugio;

b) nel caso di documentata indigenza, invalidità grave, decesso o istituzionalizzazione coattiva del responsabile del cane, in assenza di conviventi registrati nello stato di famiglia o di eredi in grado di occuparsi dell'animale, i costi derivanti sono a carico del Comune.

Per i casi di documentata indigenza il Comune può, con separati atti, prevedere o richiedere al gestore, forme di assistenza che agevolino la detenzione del cane da parte del proprietario;

b.1) nel caso di sfratto esecutivo, ricovero ospedaliero o nel caso di altra grave e documentata motivazione che impedisca la detenzione del cane, in assenza di conviventi registrati nello stato di famiglia o di eredi in grado di occuparsi dell'animale, i costi derivanti sono:

- a carico del Comune nei casi di documentata indigenza;

- a carico del responsabile del cane nelle modalità di cui al successivo punto c);

c) nei casi non compresi dalla lettera b) il responsabile partecipa al 100% dei costi fino all'adozione del cane e comunque per un periodo massimo di 120 giorni, costi determinati in Euro 6,00 (euro sei/00) al giorno, da adeguarsi con l'aumento Istat nel mese di gennaio di ogni anno.



Unione di Comuni Montana  
**LUNIGIANA**

Aulla - Bagnone - Casola in Lunigiana - Comano - Filattiera - Fivizzano - Fosdinovo - Licciana Nardi - Mulazzo - Podenzana - Tresana - Villafranca in Lunigiana - Zeri

d) nel caso di espressa volontà di rinuncia alla proprietà, il cane è immediatamente adottabile. In caso contrario, trascorsi sessanta giorni dalla data di ingresso nel canile il cane può essere ceduto in adozione.

La verifica della esistenza dei requisiti necessari per attivare le procedure di cui al presente articolo sono svolte dall'Amministrazione comunale competente.

#### Art. 10 - MICROCHIPS

Tutti i cani non identificati ospitati presso il canile sono identificati mediante microchips.

#### Art.11 - REGISTRI

Nel canile devono essere presenti e aggiornati, dal personale addetto, i seguenti registri:

1. registro del personale in servizio;
2. registro di ingresso e uscite dei cani;
3. registro dei rifiuti speciali;
4. registro smaltimento carcasse;
5. registro dei visitatori;
6. registro delle pulizie e disinfezioni straordinarie;
7. elenco aggiornato delle procedure, istruzioni operative e modulistica prodotti e validati ai sensi dell'art. 3.

#### Art.12 - SCHEDE ANAGRAFICHE E SANITARIE

Al momento dell'ingresso del cane al canile deve essere compilata da parte del gestore, la scheda anagrafica;

Le schede devono essere conservate accuratamente in apposito archivio.

#### Art. 13 – ADOZIONI e RICONSEGNA CANI RITROVATI AI LORO PROPRIETARI

Nella stessa giornata in cui è avvenuto il ritrovamento, il gestore del canile deve provvedere a verificare la proprietà qualora il cane sia tatuato o dotato di microchip mediante accesso all'anagrafe canina, e a darne tempestiva informazione al legittimo proprietario affinché possa provvedere a riprenderlo in consegna quanto prima.

Per quanto concerne la compatibilità fra le peculiarità caratteriali dell'animale e le richieste dell'adottante Le pratiche di adozione dei cani vengono seguite dal Direttore Sanitario e dal personale addetto.

Alle persone recidive nella rinuncia di proprietà, delle quali si è a conoscenza o si ha informativa, non possono essere affidati cani in adozione.

Nel caso di patologie o terapie in atto al momento dell'adozione, viene data informazione al nuovo proprietario.

Solamente in casi particolari, se l'adottante fornisce serie e comprovate garanzie, eventualmente valutabili anche in sede di Commissione di Indirizzo e Controllo, il cane può essere ceduto ad un non residente nella Regione Toscana.

È possibile l'affidamento temporaneo per cani il cui proprietario è irrintracciabile, o sconosciuto o non esista.



Unione di Comuni Montana  
**LUNIGIANA**

Aulla - Bagnone - Casola in Lunigiana - Comano - Filattiera - Fivizzano - Fosdinovo - Licciana Nardi - Mulazzo - Podenzana - Tresana - Villafranca in Lunigiana - Zeri

#### Art. 14 - RIEDUCAZIONE

È previsto un servizio di rieducazione di cani aggressivi, traumatizzati, o con comportamenti ripetitivi o autolesionisti, provenienti da maltrattamenti o da lungo stato di abbandono.

Il servizio è svolto dal rieducatore con l'eventuale ausilio degli operatori e/o dei volontari rappresentanti delle associazioni animaliste, sulla base dei corsi di formazione e aggiornamento.

La commissione di indirizzo e controllo previsto dal successivo art.6 individua il profilo del rieducatore.

### CAPO IV

#### IGIENE E CURA DEGLI ANIMALI E DELLE STRUTTURE

##### Art.15 - CIBO

I cani vengono alimentati secondo le loro necessità biologiche e esclusivamente con mangimi composti integrati.

Le caratteristiche nutrizionali del mangime vengono definite dal Direttore sanitario.

Il cibo avanzato deve essere rimosso dalle ciotole prima della somministrazione del giorno dopo.

Il posizionamento delle ciotole devono essere tale da ridurre al minimo le tensioni fra i cani e l'inquinamento da feci e urine da parte dei cani dei box adiacenti.

##### Art. 16 - CURA ED IGIENE QUOTIDIANE

Tutte le mattine, all'inizio delle attività gestionali e tutte le sere prima della chiusura delle operazioni, viene fatta, da parte degli operatori, la ricognizione di tutti i box per la verifica dello stato di salute dei cani ospitati. Eventuali anomalie devono essere immediatamente segnalate al Direttore Sanitario.

I box devono essere dotati di cuccie in materiale lavabile e disinfettabile in numero sufficiente rispetto al numero dei cani presenti nei box e devono essere da lui accessibili agevolmente.

I contenitori per l'acqua devono essere non rovesciabili e maneggevoli per consentire il loro lavaggio e la sostituzione quotidiana dell'acqua. Il contenitore deve essere posto in modo tale da evitare l'esposizione al sole e l'inquinamento da urine e feci da parte dei cani dei box confinanti.

##### Art.17 - CURA ED IGIENE PERIODICHE

La spazzolatura dei cani può avvenire compatibilmente con le esigenze degli animali, con la collaborazione del personale volontario delle associazioni animaliste; a quelli con il pelo lungo e lanoso devono essere garantite anche più tosature tenuto conto del tempo necessario alla ricrescita del pelo, mentre a tutti i cani deve essere effettuato almeno un bagno



Unione di Comuni Montana  
**LUNIGIANA**

Aulla - Bagnone - Casola in Lunigiana - Comano - Filattiera - Fivizzano - Fosdinovo - Licciana Nardi - Mulazzo - Podenzana - Tresana - Villafranca in Lunigiana - Zeri

durante l'estate.

#### **Art.18 - PULIZIA DEI BOX**

Tutte le mattine, dopo aver fatto uscire i cani dai box, viene effettuata la pulizia dei box con acqua.

I box possono essere poi asciugati tramite drenaggio passivo o attivo e in seguito, dopo un congruo tempo, possono essere fatti rientrare i cani.

La disinfezione ha, di norma, frequenza quindicinale ma in caso di malattie trasmissibili deve essere convenientemente intensificata.

Tutti i cani, ad eccezione di quelli posti in quarantena, ed altri casi specifici indicati dal Direttore Sanitario, devono essere sgambati a rotazione e compatibilmente con le condizioni atmosferiche

#### **Art. 19 - AREE DI SGAMBATURA E LORO PULIZIA**

Le aree di sgambatura devono avere una pavimentazione sufficientemente drenante;

Le aree di sgambatura dovranno essere pulite con l'asportazione delle feci mentre dovranno essere disinfestate dagli ectoparassitari con idonea frequenza in estate e al bisogno nel restante periodo dell'anno, con prodotti adeguati.

#### **Art.20 – PULIZIA DI LOCALI E SPAZI E MANUTENZIONE STRUTTURA**

La pulizia ordinaria dei locali e spazi interni ed esterni del canile viene effettuata quotidianamente.

Con periodicità lunga dovranno essere svolte pulizie straordinarie con attività di sanitizzazione.

Con periodicità mensile personale dell'Ente esegue il controllo, la verifica di tutte le strutture fisse e mobili interne al canile, segnalando al responsabile del canile, l'eventuale necessità di riparazioni e manutenzioni ordinarie e straordinarie.

Analogamente l'Ente mediante il proprio personale attua tutte le misure di prevenzione dagli infortuni per gli operatori ed i visitatori e gli interventi per la messa in sicurezza degli impianti, delle apparecchiature e degli accessori presenti e/o utilizzati.

### **CAPO V**

#### **ATTIVITA' SUL TERRITORIO**

#### **Art. 21 - RECUPERO CANI VAGANTI**

Il servizio è destinato al recupero e alla cattura di cani vaganti o randagi e cani o gatti feriti.

Il recupero viene effettuato anche in caso di infermità o morte del cane sopravvenuta dopo la chiamata.

Il servizio è svolto all'interno del territorio dell'Unione e negli altri territori eventualmente convenzionati ed è attuato dal gestore che in alternativa può avvalersi di servizio esterno.

Il gestore è comunque direttamente responsabile del servizio che ne predispone gli opportuni



Unione di Comuni Montana  
**LUNIGIANA**

Aulla - Bagnone - Casola in Lunigiana - Comano - Filattiera - Fivizzano - Fosdinovo - Licciana Nardi - Mulazzo - Podenzana - Tresana - Villafranca in Lunigiana - Zeri

sistemi di controllo e funzionamento.

Il recupero dei cani vaganti e randagi di norma viene effettuato nell'orario di servizio del personale del canile.

Viene garantito il recupero di animali feriti/incidentati sul territorio dei Comuni della Lunigiana mediante un servizio di reperibilità H24.

Il recupero degli animali avviene con strumenti e metodi che non procurino danni all'animale e trasportati con automezzi appositamente attrezzati.

I cani e i gatti che necessitano di assistenza veterinaria recuperati dai territori dei Comuni dell'Unione sono condotti presso strutture veterinarie convenzionate con l'Ente.

## **CAPO VI**

### **ATTIVITA' SANITARIE**

#### **Art. 22 - REPARTO INFERMERIA E AMBULATORIO**

Il canile sanitario deve essere dotato di reparto infermeria non adibito ad altri utilizzi.

Il canile rifugio deve essere dotato di Ambulatorio Veterinario.

I reparti sono gestiti da parte Direttore Sanitario secondo le buone pratiche veterinarie.

#### **Art. 23 - PRESTAZIONI VETERINARIE**

Il cane in entrata viene visitato dal Direttore Sanitario entro 24 ore e comunque , entro il più breve tempo possibile, viene sottoposto alla sverminazione, alle vaccinazioni entro 7 giorni, alle analisi, prelievi ed ai trattamenti profilattici ritenuti utili.

Il Direttore Sanitario effettua il giro di visite nei box esterni almeno una volta la settimana.

Il personale deve collaborare con il Direttore Sanitario per l'effettuazione di tutte le prestazioni che vuole effettuare nella conduzione igienico-sanitaria del canile.

Il personale addetto provvede a segnalare immediatamente al Direttore Sanitario qualsiasi cambiamento sospetto o manifesto dei cani.

#### **Art. 24 – LIMITAZIONE DELLE NASCITE**

Gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani e dei gatti sono eseguiti esclusivamente da medici veterinari, con modalità atte a garantire il benessere degli animali.

L' Azienda Unità Sanitaria Locale, anche in collaborazione con lo staff Medico Veterinario del Canile e i Veterinari convenzionati, organizzano ed attuano programmi per la limitazione delle nascite.

Gli interventi per la limitazione delle nascite, sono effettuati presso gli ambulatori dei Servizi Veterinari, se esistenti, presso gli ambulatori annessi alle strutture di ricovero, presso gli ambulatori convenzionati.

Annualmente la Commissione di indirizzo e controllo previsto dall'art. 6 relaziona all'Unione di Comuni Montana Lunigiana sulle attività svolte in canile.



Unione di Comuni Montana  
**LUNIGIANA**

Aulla - Bagnone - Casola in Lunigiana - Comano - Filattiera - Fivizzano - Fosdinovo - Licciana Nardi - Mulazzo - Podenzana - Tresana - Villafranca in Lunigiana - Zeri

#### Art. 25 - CUCCIOLI

I cuccioli devono essere posti in ricovero in un apposito settore e tenuti, di norma, sempre separati dagli adulti ad eccezione della madre

#### Art.26 - DECESSI

Dei decessi e della loro causa deve essere fatta registrazione entro 24 ore.

#### Art.27 - EUTANASIA

Le soppressioni per gravi e incurabili malattie sono effettuate, secondo metodi eutanasi, dal Direttore Sanitario secondo quanto previsto dalla l.r. 59/2009, art. 9.

### **CAPO VII**

#### **TARIFFE**

#### Art.28 - TARIFFE DI PERMANENZA GIORNALIERA E SPESE SANITARIE DEI CANI DI PROPRIETA' RICONSEGNA TI AI PROPRIETARI

Al proprietario del cane ritrovato e restituito, oltre ad eventuali altri oneri o sanzioni, viene applicata la tariffa giornaliera per la permanenza al canile.

Al proprietario vengono inoltre applicate le spese sostenute dal gestore per eventuali trattamenti sanitari, oltre gli eventuali costi per interventi urgenti chirurgici e sanitari non procrastinabili.

#### Art. 29 - TARIFFE

Le tariffe per le prestazioni praticate sono pubbliche e relative :

1. permanenza giornaliera al canile di animali restituiti ai proprietari;
2. permanenza di cani e cucciolate;
3. recupero cani;
4. vaccinazioni;
5. antiparassitari;
6. analisi;
7. inserimento microchip;
8. altri interventi sanitari necessari per la salute dell'animale;

Le tariffe indicate ai punti 1,2,3 e altre tariffe riferibili a servizi direttamente erogati dall'Ente gestore, sono determinate e approvate con apposito atto dall'Unione di Comuni Montana Lunigiana.

Le tariffe indicate sono proposte dal Gestore , sottoposte al Gruppo di lavoro permanente di cui all'art. 6 e approvate dall'Ente.

Per quanto relativo alle tariffe di prestazioni sanitarie si fa riferimento ai costi sostenuti dall'Ente.

I proventi provenienti dalle tariffe per le prestazioni praticate vengono incassati , tramite



Unione di Comuni Montana  
**LUNIGIANA**

Aulla - Bagnone - Casola in Lunigiana - Comano - Filattiera - Fivizzano - Fosdinovo - Licciana Nardi - Mulazzo - Podenzana - Tresana - Villafranca in Lunigiana - Zeri

versamento su conto corrente postale intestato alla Tesoreria dell'Ente secondo le modalità dallo stesso stabilite e mediante rilascio di regolare ricevuta agli utenti.

#### Art. 30- NORME FINALI

Il presente regolamento si completa anche tramite le procedure, istruzioni operative, modulistica e , in genere, di tutti gli atti di competenza della Commissione di Indirizzo e Controllo di cui all'art. 6.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda alla normativa cogente e in particolare alle seguenti normative e successive modifiche o integrazioni:

D.P.R. n° 320 del 08 febbraio 1954;

Legge del 14 agosto 1991 n° 281;

L.R. 20 ottobre 2009, n. 59 "Norme per la tutela degli animali.

D.P.G.R. 4 agosto 2011, n. 38/R.

-----O-----